

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. IV
n. 5

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

CARLO ROGNONI

per il reato di cui agli articoli 57, 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
(diffamazione col mezzo della stampa)

**Trasmessa dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro di Grazia e Giustizia**

(MARTELLI)

il 6 giugno 1992

Al Presidente del Senato della Repubblica

ROMA

Roma, 6 giugno 1992

Richiesta di autorizzazione a procedere a norma dell'articolo 68 della Costituzione nei confronti del senatore Rognoni Carlo, formulata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova (procedimento n. 1644/92-21).

Per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, il Procuratore della Repubblica legittimato alle indagini mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del parlamentare sopra indicato.

Al Presidente del Senato della Repubblica

ROMA

Genova, 2 maggio 1992

Il P.M. letti gli atti del procedimento penale n. 1644/92/21 nei confronti di Rognoni Carlo in ordine al reato che segue:

reato p. e p. dagli artt. 57, 595, c.p., 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, perchè, quale direttore del quotidiano «Il Secolo XIX», ometteva di esercitare sul contenuto dell'articolo intitolato «Cinquemila ettolitri di vino in più rispetto all'uva entrata», pubblicato in data 31 gennaio 1991, il controllo necessario ad impedire che, attraverso lo stesso, venisse offesa la reputazione

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento.

Il Ministro
(F.to MARTELLI)

di Ricagno Paolo, presidente della «Vecchia Cantina sociale di Alice Belcolle e Sessame»; in particolare, in tale articolo, si faceva riferimento ad una attività illecita - posta in essere dalla suddetta Cantina sociale - che avrebbe fruttato per la sola vendemmia 1989 un guadagno extra attorno al miliardo di lire, e si sosteneva che, mediante operazioni fraudolente e documentazioni false, i rappresentanti della Cantina sociale riuscivano a far risultare introitato un quantitativo di uve ampiamente superiore a quello effettivamente acquisito dai produttori.

In Genova, il 31 gennaio 1991.

Rilevato che, come risulta dalla attestazione del Presidente dell'Ufficio elettorale regionale per la Liguria in data 14 maggio 1992, Rognoni Carlo è stato proclamato eletto senatore per il Collegio di Genova I; che il G.I.P. del Tribunale di Genova ha sospeso il relativo procedimento ai sensi dell'art. 344 comma 3 c.p.p.

Formula richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Rognoni Carlo in ordine al reato sopra indicato, esponendo come segue i fatti oggetto del procedimento.

Esposizione dei fatti.

In data 20 febbraio 1991 Ricagno Paolo, in proprio e quale presidente della «Vecchia Cantina sociale di Alice Belcolle e Sessame» presentava querela per diffamazione nei confronti di Rizzi Stefano e del direttore responsabile del quotidiano «Il Secolo XIX» di Genova (Rognoni Carlo) in relazione alla pubblicazione, in data 31 gennaio 1991, di un articolo a firma Stefano Rizzi dal titolo «Cinquemila ettolitri di vino in più rispetto all'uva entrata».

Nell'articolo in questione si riferiva che la Polizia di Stato aveva denunciato i responsabili della «Vecchia Cantina» per gravissime irregolarità che avrebbero consentito un rilevante eccesso di produzione vinicola in rapporto al quantitativo di uve introitate; tale illecita attività «avrebbe fruttato, per la sola vendemmia 1989, un guadagno extra intorno al miliardo di «lire».

Il querelante - dopo aver precisato che nessuna informazione era stata sino ad allora inviata dalla Procura della Repubblica di Acqui Terme ai dirigenti della Cantina - affermava che le accuse riferite nell'articolo erano del tutto prive di fondamento, e che tale infondatezza poteva essere dimostrata per via documentale.

Nel corso delle indagini preliminari si provvedeva ad acquisire copia della segnalazione di reato redatta il 9 gennaio 1991 dalla Sezione di P. G. della Procura della Repubblica di Acqui Terme nei confronti del querelante Ricagno Paolo, nonchè di tali Orecchia Luigi e Garrone Guido.

In tale ampia e complessa segnalazione si dava conto di accurati accertamenti svolti sull'attività della Cantina e si illustravano i meccanismi fraudolenti attraverso i quali la documentazione ufficiale della Cantina dava atto di conferimenti maggiori di quelli effettivamente introitati.

In data 3 ottobre 1991 il P.M. formulava richiesta di archiviazione ai sensi dell'art. 408 c.p.p.. Si opponeva in data 18 novembre 1991 il querelante - avvisato *ex* articolo 408 comma 3 c.p.p. - e il G.I.P., respinta la richiesta di archiviazione e ordinato al P.M. di formulare l'imputazione - fissava l'udienza preliminare, nel corso della quale - come già detto - il procedimento a carico di Carlo Rognoni veniva stralciato e sospeso *ex* art. 344 comma 3 c.p.p.

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
(F.to Massimo TERRILE)